

ORIGINALE



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

**AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED IMPIANTI**

DETERMINAZIONE NR. 3 DEL 01 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI "CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI" PER MESI 22 (VENTIDUE) FINO AL 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D.LVO 50/2016, ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO.

**FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. DANILO DI MAURO**



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

OGGETTO: Servizio di “Conduzione, gestione e manutenzione completa degli impianti ascensori e montascale installati presso gli edifici comunali” per mesi 22 (ventidue) fino al 31/12/2022.

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016

Determina a contrarre (Art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016)

CIG: Z82306405D del 27/01/2021

IL CAPO AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA

PREMESSO che

- Questo comune è dotato di impianti di movimentazione verticale, per come definiti all'art. 2 del D.P.R. 162/99:
 1. Ascensore Palazzo Sede Comunale n° 1 impianto;
 2. Ascensore Palazzo Sergio n° 1 impianto;
 3. Ascensore Palazzo Armao n° 1 impianto;
 4. Ascensore Cine Teatro Glauco n° 1 impianto;
 5. Ascensore Scuola Media Buonarroti n° 1 impianto;
 6. Montascale Torre di Villa Italia n° 1 impianto;

VISTO

- che l'area Logistica Tecnico-Informativa ha redatto specifico preventivo di spesa, finalizzato all'affidamento del servizio per la gestione biennale degli impianti di cui sopra per un importo complessivo di € 15.052,32
- il preventivo di spesa è stato approvato in linea amministrativa con delibera di G.M. n° 12 del 21/01/2021;
- con la medesima delibera sono state prenotate ed assegnate al sottoscritto Responsabile Area Logistica Tecnico-Informativa le somme per le finalità sopra indicate;

Visto il progetto di gestione biennale che prevede una spesa articolata come segue:

Anno 2021 per mesi	10	€ 6.841,96
Anno 2022 per mesi	12	€ 8.210,36
Totale		€ 15.052,32

VISTO l'art. 192 del D.l.vo 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

VISTO l'art. 32 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36 c.2 lett. a) del d.l.vo 50/2016 il quale prevede che “per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTO l'art. 37 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

ATTESO che l'interesse pubblico è quello di addivenire ad un affidamento per i servizi di che trattasi entro il più breve tempo possibile nel rispetto delle vigenti norme.

VISTA la legge regionale 12 del 12/07/2011 e successiva n° 08/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 N. 50 e la L. 145/2018;

VISTO il DPR 207 per le del 05/10/2010 per come applicato in Sicilia dalla L.R. 12/2011 e s.m.i. per le parti di esso applicabili alla data odierna;

VISTA la determina Sindacale n. 29 del 21/05/2019 con la quale è stata conferita al sottoscritto Geom. Danilo Di Mauro, la nomina di Capo Area Informatica dell'Ente con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui al comma 3 dell'art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepito dall'art. 1 comma 1 lett. h) della L.R. 11/12/91 n. 48, nonché dei compiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. **dare atto** che il valore dell'affidamento del servizio ammonta ad Euro **12.337,97** (dodicimilatrecentotrentasette/97) oltre iva 22% per complessivi Euro **15.052,32** (quindicimilazerocinquantadue/32);
2. **procedere, previa consultazione sulla piattaforma del comune denominata "Appalti e Contratti e-procurement"** di due o più operatori economici da intendersi quale mera indagine di mercato, **mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016** il quale prevede, tra l'altro, che *“per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, previa consultazione di operatori economici da intendersi quale mera indagine di mercato;*
3. **dare atto** che i rapporti contrattuali tra le parti saranno regolati dall'allegato schema di capitolato speciale d'appalto;
4. **dare atto che:**
 - a) *il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;*
 - b) *avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza per altra via.*

FIRMATO

IL CAPO DELL'AREA LOGISTICA TECNICO-INFORMATICA
(Dott. Ing. Danilo Di Mauro)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE COMPLETA
DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI EDIFICI DEL COMUNE

Santo Stefano di Camastra li, _____

Il responsabile del servizio

Il Capo Area

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DEFINIZIONI	- 3 -
ART. 2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI	- 3 -
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	- 3 -
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO	- 3 -
ART. 5 - REQUISITI DELL'APPALTATORE	- 4 -
ART. 6 - REFERENTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE	- 4 -
ART. 7 - ORDINI DI SERVIZIO	- 4 -
ART. 8 - RIFERIMENTI NORMATIVI	- 4 -
ART. 9 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE	- 4 -
ART. 10 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	- 5 -
ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	- 5 -
ART. 12 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	- 8 -
ART. 13 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI	- 8 -
ART. 14 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	- 9 -
ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA	- 10 -
ART. 16 - REPORTISTICA	- 10 -
ART. 17 - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA FERMO IMPIANTO	- 10 -
ART. 18 - MATERIALI E FORNITURE	- 10 -
ART. 19 - MODIFICHE, AMMODERNAMENTI	- 12 -
ART. 20 - ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI	- 13 -
ART. 21 - DOCUMENTAZIONE	- 13 -
ART. 22 - PAGAMENTI	- 13 -
ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI	- 14 -
ART. 24 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	- 14 -
ART. 25 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	- 14 -
ART. 26 - SUBAPPALTO	- 16 -
ART. 27 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	- 16 -
ART. 28 - SANZIONI E PENALI	- 16 -
ART. 29 - CONTESTAZIONI E RISERVE	- 16 -
ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	- 17 -
ART. 31 - ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE	- 17 -
ART. 32 - ONERI FISCALI	- 17 -
ART. 33 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	- 17 -
ART. 34 - OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	- 17 -
ART. 35 - SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008	- 17 -
ART. 36 - FORO COMPETENTE	- 18 -
ART. 37 - RINVIO NORMATIVO	- 18 -

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DEFINIZIONI

- 1.1. Il presente Capitolato, ha per oggetto i requisiti e le modalità con le quali devono essere eseguite le prestazioni connesse al servizio di conduzione, gestione e manutenzione completa ed integrale; intendendo per manutenzione completa ed integrale sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria, degli impianti di movimentazione verticale, installati negli edifici comunali.

ART. 2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

- 2.1. Gli impianti oggetto del presente capitolato, per come definiti all'art. 2 D.P.R. 162/99 sono costituiti da:
- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <i>Ascensore Palazzo Sede Comunale</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
| 2. | <i>Ascensore Palazzo Sergio</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
| 3. | <i>Ascensore Palazzo Armao</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
| 4. | <i>Ascensore Cine Teatro Glauco</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
| 5. | <i>Ascensore Scuola Media Buonarroti</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
| 6. | <i>Montascale Torre di Villa Italia</i> | <i>n° 1 impianto;</i> |
- 2.2. L'Impresa appaltatrice assume l'incarico della manutenzione degli impianti, senza sollevare alcuna eccezione in merito allo stato d'uso, che dovrà in ogni modo aver cura di accertare mediante esame scrupoloso, da parte di personale specializzato, per fornire alla Stazione Appaltante un quadro generale della situazione già dall'inizio del periodo di manutenzione.
- 2.3. Oltre alla manutenzione, l'Impresa appaltatrice dovrà effettuare eventuali interventi di adeguamento di impianti segnalati nei verbali di verifica biennale oppure eventuali interventi non previsti o non prevedibili; questi interventi verranno realizzati con i fondi a parte e con le modalità previste dall'art. 20 "Adeguamenti normativi e/o imprevisti" del presente Capitolato.
- 2.4. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento l'Impresa appaltatrice inizierà la conduzione degli impianti anche in pendenza della stipula del contratto, previa sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

- 3.1. La durata dell'appalto è stabilita in mesi **22 (ventidue)** dalla data di consegna degli impianti.
- 3.2. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di cui all'art. 1, l'Impresa aggiudicataria, alla scadenza contrattuale e comunque fino all'assunzione della gestione da parte del nuovo aggiudicatario, è obbligato, alla prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.
- 3.3. L'obbligo di cui al comma precedente vige anche in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato speciale.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

- 4.1. La spesa complessiva annuale per la conduzione e manutenzione degli impianti è articolata come nell'allegata scheda, per canoni di manutenzione;
- 4.2. La spesa complessiva annua per lavori di adeguamento e/o imprevedibili sarà eventualmente stimata di volta in volta;
- 4.3. Per le prestazioni di conduzione, gestione e manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene corrisposto all'appaltatore un corrispettivo, derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara che sarà applicato ai canoni di manutenzione di cui sopra, in relazione agli impianti effettivamente in funzione.
- 4.4. Il corrispettivo sarà suddiviso su base mensile, e il relativo importo, che sarà comunque considerato distinto per ogni impianto, è denominato, nel seguito, sinteticamente Canone. In esso sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel Capitolato.
- 4.5. Sono anche comprese nel corrispettivo di canone, e dunque a carico dell'Appaltatore, le parti di ricambio o sostituite, che si rendessero necessarie negli interventi di ordinaria manutenzione, come specificato all'Art.18. Saranno esclusi dal Canone, e dunque a carico dell'Amministrazione appaltante, gli oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, modifiche sostanziali, trasformazione, ammodernamenti, aggiunte ed adeguamenti richiesti dall'Amministrazione appaltante o imposti da Leggi presenti e future. Per questi oneri e tipologia d'interventi si seguiranno le modalità previste ai successivi Art.19 e Art. 20 del presente Capitolato e si attingerà ai fondi extra.
- 4.6. Nell'eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivo.

Quest'ultimo sarà definito dalla somma dei canoni mensili degli impianti in esercizio indicati dall'Amministrazione Appaltante.

- 4.7. Qualora, nel corso della durata dell'appalto, l'Amministrazione Appaltante debba escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio, il relativo Canone non è più dovuto dal giorno indicato formalmente a seguito di comunicazione scritta, anche a mezzo fax, inviata dall'Amministrazione Appaltante all'Appaltatore con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell'impianto ivi indicata, senza che ciò dia diritto, alla Ditta manuttrice, di richiedere eventuali indennizzi o riconoscimenti di qualsiasi genere e tipo.
- 4.8. In caso di temporanea sospensione dell'esercizio di uno o più elevatori conseguente a richiesta dell'Amministrazione Appaltante o a causa di forza maggiore, salvo che non sia da attribuirsi a lavori di riparazione a carico dell'Appaltatore, verrà effettuato un servizio saltuario di osservazione dell'impianto stesso al fine di assicurare la manutenzione semestrale e conservativa, per il quale verrà riconosciuto un canone pari al 30% di quello previsto per l'esercizio normale, restando in esso comprese le eventuali opere di revisione necessarie alla ripresa dell'esercizio.
- 4.9. Le prestazioni relative agli eventuali lavori di adeguamento e/o imprevedibili sono regolate dal successivo articolo 20 "Adeguamenti normativi e/o imprevisi" del presente Capitolato.

ART. 5 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

- 5.1. L'Appaltatore, denominato anche Manutentore, deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell'Amministrazione Appaltante e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell'appalto. In particolare il Manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99.
- 5.2. Deve altresì possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 37/2008, e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e impianti elevatori in genere.

ART. 6 - REFERENTE E PERSONALE DELL'APPALTATORE

- 6.1. Entro la data di inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentarsi, nel luogo che verrà concordato con l'Amministrazione Appaltante, con la dichiarazione scritta del nome, la professione ed il domicilio della persona incaricata di condurre i lavori per conto dell'Impresa aggiudicataria, di ricevere ed eseguire gli ordini dell'Amministrazione Appaltante. Il referente, per tutte le attività comprese nel presente capitolato, deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o in caso di altre assenze, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dal Manutentore che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.
- 6.2. Tutto il personale adibito ai servizi concernenti l'appalto dovrà conformarsi alla disciplina vigente presso l'Amministrazione Appaltante, tenendo pertanto in considerazione le destinazioni d'uso ed i fruitori delle strutture ove sono inseriti gli impianti elevatori oggetto dell'appalto. L'Appaltatore ed il proprio personale dipendente dovranno uniformarsi alle regolamentazioni ed alla organizzazione vigente all'interno della struttura interessata.

ART. 7 - ORDINI DI SERVIZIO

- 7.1. L'Appaltatore, o il suo incaricato, dovrà recarsi presso gli Uffici del Settore preposto dell'Amministrazione Appaltante nei giorni stabiliti, oppure ogni qualvolta sarà interpellato per accordi sull'andamento del servizio, per la firma degli ordini di servizio e per qualsiasi altra richiesta.

ART. 8 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 8.1. L'Appaltatore si impegna ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge vigenti inerenti l'attività oggetto del presente appalto e connesse.
- 8.2. Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
- 8.3. L'inosservanza, anche parziale, di dette disposizioni da parte dell'Appaltatore potrà essere addotta come causa risolutiva del Contratto, ai sensi dell'articolo 30 "Risoluzione del contratto" del presente capitolato, con il conseguente addebito di eventuali danni, l'attribuzione delle responsabilità civili e penali e la denuncia agli Enti preposti.

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA E PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

- 9.1. I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

- 9.2. In particolare l'Impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all'Amministrazione Appaltante; è altresì obbligata a predisporre, prima dell'effettivo inizio delle attività, il Piano Sostituto di Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i., con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto.
- 9.3. Il Piano Operativo di Sicurezza dell'affidatario dovrà essere adeguato alle previsioni per la valutazione del rischio Covid-19 e dovrà contenere specificatamente l'integrazione di dettaglio al Piano Operativo di Sicurezza per l'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 nei cantieri edili. Per le finalità di cui al punto precedente, una percentuale pari al 2% dell'importo a base d'asta sarà classificato come importo non soggetti a ribasso per far fronte anche ai costi relativi ai DPI anti contagio:
- termometro/i a infrarossi;
 - mascherine e/o schermi facciali protettivi;
 - guanti monouso;
 - prodotti per la disinfezione delle mani;
 - prodotti per la disinfezione delle attrezzature;
 - interventi di sanificazione periodica del cantiere;
 - segnaletica specifica sulle procedure anti-contagio.
- Il P.O.S. dovrà essere trasmesso all'Ente prima dell'inizio delle attività previste.
- 9.4. L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le "schede di sicurezza" relative ai materiali/sostanze introdotti negli edifici per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.
- 9.5. L'Appaltatore, nell'eventuale specifica necessità, dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:
- ai recinti per i cantieri di lavoro, quando ciò sia necessario;
 - alle puntellazioni, sbadacchiature per gli scavi ed ai relativi assiti e cartelli di avviso, ai lumi per segnali notturni ed a quant'altro, a scopo di sicurezza, venisse ordinato dall'Amministrazione Appaltante;
 - alla fornitura di cordame, catene, attrezzi di qualsiasi genere, mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione perfetta dei singoli lavori;
 - alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
 - alla fornitura di tutti gli attrezzi di protezione individuale contro gli infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
 - all'osservanza di tutta la normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza sul lavoro.

ART. 10 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 10.1. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato; si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.
- 10.2. Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma preventiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario, unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.
- 10.3. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, l'Appaltatore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Appaltante.
- 10.4. L'Appaltatore si impegna, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Appaltante.

ART. 11 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

- 11.1. È fatto obbligo all'Appaltatore, conseguentemente alla consegna dei lavori, entro il termine improrogabile

relativo al primo semestre di manutenzione, di provvedere alla verifica della presenza della cassetta contenente le chiavi del locale macchine degli impianti. Ove la cassetta non fosse presente, dovrà provvedere all'installazione, nelle immediate adiacenze dell'ingresso del locale macchine. La spesa relativa alla fornitura ed installazione della cassetta si considera già compresa all'interno del canone relativo al primo semestre di manutenzione.

11.2. In particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali non verrà riconosciuto alcun onere oltre al canone mensile di manutenzione, saranno:

11.2.1. NORMALI PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE (ART. 15 D.P.R. 162 DEL 30/04/1999)

11.2.1.1. Visite periodiche di manutenzione secondo le esigenze dell'impianto;

11.2.1.1.1. Visite da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato, per l'espletamento delle seguenti mansioni:

- a. verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b. verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c. operazioni normali di pulizia e di lubrificazioni delle parti;

11.2.1.2. Visite periodiche obbligatorie:

11.2.1.2.1. Visite da parte di personale idoneo e regolarmente abilitato, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e una volta all'anno per i montacarichi, per l'espletamento delle seguenti mansioni:

- a. verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b. verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- d. annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di immatricolazione.

11.2.2. PRESCRIZIONI INDISPENSABILI PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI

11.2.2.1. La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e ciascuno di essi dovrà perdurare per il più breve tempo possibile. A tale scopo l'Appaltatore dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie.

11.2.2.2. Pertanto il personale della Ditta provvederà:

11.2.2.2.1. **a controllare** periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone, quadri di manovra;

11.2.2.2.2. **a verificare** lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;

11.2.2.2.3. **a controllare** periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;

11.2.2.2.4. **a verificare**, nei vani corsa, le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;

11.2.2.2.5. **a verificare** l'eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed, eventualmente, provvedere immediatamente al prosciugamento delle stesse;

11.2.2.2.6. **a controllare** ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudi-porta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e contro serrature, dispositivi di richiusura automatica;

11.2.2.2.7. **a verificare** nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudi-porta automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;

11.2.2.2.8. altri interventi qui non menzionati, ma ritenuti indispensabili per un funzionamento regolare degli impianti.

11.2.3. A tale scopo i sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

11.2.3.1. **controlli mensili:**

- a. grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- b. funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- c. segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- d. illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- e. citofoni di cabina;
- f. impianti allarme;
- g. bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- h. adeguato livellamento al piano;
- i. verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- j. verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- k. verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- l. verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;

11.2.3.2. **controlli semestrali:**

- a. simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
- b. verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
- c. verifica dei collettori elettrici;
- d. verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- e. verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;
- f. verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
- g. ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
- h. basamenti ed opere murarie;
- i. diagnostica dei guasti codificati e memorizzati dal sistema del quadro di manovra

11.2.3.3. **controlli annuali:**

- j. redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- k. preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo.

11.2.3. **RAPPORTI CON GLI ORGANISMI NOTIFICATORI (ART. 13 D.P.R. 162/99)**

- 11.2.3.1. È fatto obbligo all'Appaltatore dare assistenza all'Organismo Notificatore incaricato dall'Amministrazione Appaltante alle verifiche periodiche biennali ed alle eventuali verifiche straordinarie previste dalle Norme vigenti. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese.
- 11.2.3.2. Indipendentemente dalla presenza o meno del personale addetto dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro e non oltre 15 giorni dall'effettuazione della verifica, copia del Verbale d'Ispezione conseguente ad ogni singola verifica presso ogni singolo impianto.
- 11.2.3.3. In caso di verbale di verifica periodica con esito negativo e conseguente ordine di fermo dell'impianto o in caso di fermo dell'impianto a causa di incidenti di notevole importanza (art. 14 D.P.R. 162/99), non sarà riconosciuto alla Ditta Appaltatrice alcun canone di manutenzione fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, o in caso di prescrizioni presenti nei precedenti verbali e non risolte dall'Appaltatore, si applicano le penali riportate nell'articolo 28 "Sanzioni e penali" del presente Capitolato.
- 11.2.3.4. In ogni caso l'Appaltatore sarà anche tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell'impianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla pretendere dal Committente, iniziando i lavori per rimuovere le cause che hanno determinato le prescrizioni entro e non oltre 24 ore.
- 11.2.3.5. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico dell'Amministrazione Appaltante.
- 11.2.3.6. Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico dell'Appaltatore per le verifiche periodiche.

ART. 12 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

- 12.1. Per intervento urgente dovuto ad improvvise interruzioni del funzionamento si intende l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dal personale dell'Amministrazione Appaltante e, in questo caso, l'intervento di manutenzione è attivato "a chiamata" a mezzo telefono (numero verde), in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi.
- 12.2. Gli interventi saranno volti, ove possibile, al ripristino immediato della funzionalità dell'elevatore, con riserva di procedere ad eventuali necessari interventi di maggior complessità entro le successive 24 ore, dando preventivamente avviso all'Amministrazione Appaltante attraverso il referente di cui all'articolo 6 del presente Capitolato.
Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto avviso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità indicate all'art. 28 "Sanzioni e penali".
- 12.3. È fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione dell'Amministrazione Appaltante. In caso contrario, oltre alla prevista penale indicata all'art. 28 "Sanzioni e penali", la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
- 12.4. Al termine di ogni intervento che comporti il fermo degli impianti per un tempo maggiore di giorni 1 (uno), l'impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all'Amministrazione Appaltante, per iscritto o telefax, la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L'impresa comunicherà alla Amministrazione Appaltante i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione.
- 12.5. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari; per tali interventi e riparazioni dovrà, pertanto, essere utilizzata la massima celerità d'intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire:
- 12.5.1. entro quattro ore dalla richiesta di intervento, sia nei giorni feriali che festivi;
- 12.5.2. nel caso di intervento urgente per disservizio dell'impianto e conseguente blocco di persone all'interno della cabina, la Ditta aggiudicataria è tenuta, previa specifica segnalazione nominativa, anche telefonica, ad intervenire, entro il termine massimo di venti minuti, nei giorni feriali e nei giorni festivi, al fine di provvedere alla risoluzione delle emergenze correlate alla sicurezza degli utenti utilizzatori dell'impianto.
- 12.6. Qualora l'Appaltatore non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dall'articolo 28 "Sanzioni e penali" del presente capitolato speciale d'appalto. L'Amministrazione Appaltante avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
- 12.7. Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'Amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
- 12.8. Il Canone di manutenzione include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compresi i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
L'Appaltatore fornirà al Committente eventuale numero telefonico unico (CALL CENTER) e comunque il numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni del Lavoro.

ART. 13 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI

- 13.1. L'Appaltatore è tenuto, anche se non richiesto e senza oneri aggiuntivi, ad istruire il personale di vigilanza privata, in servizio presso l'edificio in questione, sulle manovre di riporto al piano e di emergenza, in genere a mano.
- 13.2. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore redigere, entro il primo semestre dall'inizio del contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni per l'esecuzione delle manovre di emergenza per ogni impianto ascensore ed elevatore. Per la redazione di tale documento l'Appaltatore è tenuto a collaborare con gli organi dell'Amministrazione Appaltante preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell'esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di vigilanza. Il libretto dovrà essere di formato non superiore all'A4, chiaro e sintetico.

Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata all'approvazione dell'Amministrazione Appaltante, che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o formale.

Sarà invece totale responsabilità dell'Appaltatore il contenuto del libretto; l'Appaltatore è quindi responsabile dell'indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l'incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti che del personale di vigilanza privata che esegue le manovre come indicato nel libretto, che di terzi.

Una volta approvata la veste tipografica del libretto da parte dell'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà fornire il bozzetto dello stesso nel formato informatico che indicherà l'Amministrazione Appaltante. L'onere della stampa delle copie necessarie del libretto è a totale carico dell'Appaltatore.

- 13.3. L'Appaltatore dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all'istruzione del personale di vigilanza privata in servizio presso l'edificio. Nel caso che l'Amministrazione Appaltante giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la ricasazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato all'Appaltatore.

ART. 14 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- 14.1. La manutenzione programmata consiste nel verificare metodicamente le apparecchiature elettriche, gli organi meccanici e qualsiasi parte dell'impianto soggetta ad usura.
- 14.2. Lo scopo essenziale della manutenzione programmata è quello di effettuare tutte le operazioni necessarie (interventi di regolazione, eventuali sostituzioni di parti di impianto, sostituzione di apparecchiature ecc.) al fine di prevenire, per quanto possibile, manifestazioni di eventuali guasti, disservizi o anomalie di funzionamento che potrebbero causare danni e disagi sia agli utilizzatori che al regolare svolgimento delle attività lavorative. La manutenzione preventiva programmata, che si svolgerà eseguendo le operazioni riportate nel presente articolo, ha lo scopo di rendere più affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.
- 14.3. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.
- 14.4. Il personale addetto alla manutenzione si occuperà:
- 14.5.1. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
- 14.5.2. delle manutenzioni generali preventive programmate;
- 14.5.3. delle riparazioni.
- 14.5. L'Appaltatore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le parti usurate dal normale esercizio.
- 14.6. Più precisamente il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti:
- 14.7.1. cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte, operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici, vetri, specchi, tappeti cabina ecc.;
- 14.7.2. vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche. Per gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni;
- 14.7.3. locale macchina: complesso dell'apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, centralina e valvole per impianti idraulici; relè per il collegamento al sistema di controllo.
- 14.7.4. altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche e comunque tutto quello qui non menzionato, ma ritenuto indispensabile per garantire il funzionamento degli impianti.
- 14.7. Sono comprese nel corrispettivo del canone gli interventi per la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale macchina, la pulizia delle cabine e binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che non è espressamente descritto per i materiali e lavori elencati nel presente articolo. Lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale macchina; batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o emergenza.

- 14.8. L'Appaltatore, inoltre, dovrà fornire per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria, comprese le eventuali mere sostituzioni di qualsiasi componente elettrica, meccanica, idraulica, pneumatica ecc., la Dichiarazione di Conformità CE o la Dichiarazione di Conformità al DPR 37/2008, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme.

ART. 15 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- 15.1. Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di lavoro dell'Appaltatore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva concordato con l'Amministrazione Appaltante e approvato dalla stessa.
- 15.2. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione ed, in particolare, da quanto indicato nel precedente articolo.
- 15.3. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma del tecnico in calce ad un registro, predisposto dall'Appaltatore e approvato dall'Amministrazione appaltante denominato "Registro degli interventi", posto entro il locale macchine inserito in apposita custodia in plastica trasparente e dall'annotazione della data della visita stessa.
- 15.4. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Appaltante ogni informazione relativa ad ogni intervento effettuato sugli impianti oggetto dell'appalto.

ART. 16 - REPORTISTICA

- 16.1. Il tecnico specializzato dell'Appaltatore, nominato quale referente con l'Amministrazione Appaltante, così come previsto dall'art. 6, dovrà predisporre dei reports su supporto informatico, utilizzando software di uso comune (es. Office), e consegnarli all'Amministrazione Appaltante, anche utilizzando la posta elettronica, con cadenza trimestrale oppure ogni qualvolta richiesto dalla stessa. I reports dovranno contenere una relazione sullo stato di consistenza per ogni singolo impianto e un rapporto dettagliato sulle condizioni di conservazione e manutenzione degli stessi; dovranno inoltre essere elencati tutti gli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti, come indicato nel "Registro degli interventi" di cui all'art. 15.

ART. 17 - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA FERMO IMPIANTO

- 17.1. Ogni qualvolta, per opere di manutenzione programmata o a seguito di una richiesta di intervento, un impianto elevatore debba essere posto fuori servizio per un lasso di tempo superiore a giorni 1 (uno), è fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare preventivamente per iscritto (anche a mezzo fax) all'Amministrazione Appaltante le seguenti caratteristiche identificative:
- 17.1.1. numero di impianto e di matricola dell'impianto elevatore;
 - 17.1.2. le motivazioni tecniche accertate o presunte del fermo impianto;
 - 17.1.3. il preventivo di massima delle ore e/o dei giorni di fermo successivi.
- 17.2. L'Appaltatore dovrà inoltre informare gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza nell'edificio riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.
- 17.3. I lavori di riparazione dovranno comunque iniziare entro e non oltre il secondo giorno dal fermo accertato e comunicato, e la durata degli stessi dovrà corrispondere a quanto preventivato. Nel caso in cui, si riscontrasse la necessità di prolungare la scadenza dell'intervento, dovrà essere prodotta nuova comunicazione scritta, anche a mezzo fax, indicando:
- 17.3.1. le motivazioni tecniche accertate o presunte del prolungamento dei lavori;
 - 17.3.2. il nuovo preventivo di massima delle ore e/o dei giorni di fermo.
- 17.4. Qualora l'Amministrazione Appaltante riscontrasse un impianto fermo non segnalato, verrà applicata una penale come indicato all'articolo 28 "Sanzioni e penali".

ART. 18 - MATERIALI E FORNITURE

- 18.1. Tutte le prestazioni in generale dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, con materiali di ottima qualità da riconoscersi tali a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Appaltante.
- 18.2. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere "nuovi", obbligatoriamente originali, della stessa marca del pezzo sostituito. Nel caso fosse impossibile reperire ricambi originali si potranno utilizzare ricambi del tipo consigliato dalle case costruttrici, previa autorizzazione dal parte dell'Amministrazione Appaltante. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.

- 18.3. L'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero idonei.
- 18.4. L'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere la fornitura di materiali rifiutati e sostituirli a proprie spese con altri idonei; detta operazione dovrà essere eseguita con celerità ed immediatezza, a partire dal giorno successivo all'ordine dell'Ente. Inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell'Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
- 18.5. Nel caso in cui l'Appaltatore non effettuasse la rimozione e la conseguente sostituzione nei termini prescritti, l'Amministrazione Appaltante provvederà all'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- 18.6. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi l'Appaltatore deve garantire, con dichiarazione esplicita da presentare tra i documenti dell'offerta, *“di essere in grado di assicurare l'approvvigionamento di tutti i materiali ed i componenti necessari alla manutenzione ed alla riparazione di ciascun impianto, indipendentemente dalla casa costruttrice ed alla tipologia degli impianti, oggetto dell'offerta”*. Il fermo impianto per mancanza di ricambi, se superiore a giorni 3 (tre), dà diritto all'Amministrazione Appaltante all'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo successivo, applicabile in base all'art. 28 “Sanzioni e penali”, ed alla mancata corresponsione del canone per l'intera durata del fermo.
- 18.7. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non potrà introdurre varianti di sorta alle opere e loro parti sotto pena della demolizione, a sua cura e spese, delle opere non corrispondenti ai tipi, dimensioni, ecc., alle ordinazioni ricevute.
- 18.8. I lavori che risulteranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili dall'Amministrazione Appaltante, sia per la loro esecuzione e sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti a cura dell'Appaltatore.
- 18.9. Nella circostanza che prestazioni in generale fossero eseguite alla presenza di dipendenti dell'Amministrazione Appaltante non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli, ogniquale volta gli verrà ordinato a norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante per tutta la durata dell'appalto, in confronto agli obblighi contrattuali e alla perfetta manutenzione.
- 18.10. L'Appaltatore provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio, in particolare:
- 18.10.1. Cabina:
- a. bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili, vetri, specchi, tappeti.
 - b. Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione;
 - c. illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile (comprese le lampade di emergenza);
 - d. pareti, tetto, pavimento della cabina;
 - e. Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina;
 - f. Gli oneri relativi all'eventuale sostituzione totale del “gruppo di manovra” dei montacarichi e degli “argani” degli ascensori;
- 18.10.2. Piani:
- a. bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori impulsori, contatti di livellamento;
- 18.10.3. Vano:
- a. funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili, cilindri e pistoni di impianti oleodinamici;
- 18.10.4. Locale macchina:
- a. motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori.
- 18.11. Sono comprese nel corrispettivo di canone, e dunque a carico dell'Appaltatore, le parti di ricambio riparate o sostituite, che si rendessero necessarie negli interventi di ordinaria manutenzione, di seguito elencate:

- 18.11.1. **componenti quadri di manovra:** Batteria in tampone per allarme, contatti, componenti ed ingranaggi selettore, bobine, relais, teleruttori, raddrizzatori, diodi controllati, condensatori, temporizzatori, resistenze;
- 18.11.2. **gruppi di sollevamento:** Bobina del freno elettromeccanico, ceppi del freno, ferodo freno argano, rabbocco olio argani;
- 18.11.3. **dispositivi di sicurezza:** Contatto limitatore di velocità, accorciamento della fune del limitatore di velocità, suonerie d'allarme, interruttori di protezione del motore;
- 18.11.4. **ai piani.** Contatti interni pulsantiere di piano, contatti porte, cuscinetti di registro per porte automatiche, componenti serrature, ammortizzatori;
- 18.11.5. **in cabina:** Componenti cellula fotoelettrica, costola mobile, contatti porte, pattini antine, elettromagneti e componenti pattini retrattili, componenti bottoniera di manutenzione, contatti interni pulsantiere di piano, contatti di sicurezza sull'arcata, microswitch operatore, contatti e ingranaggi operatori porte, cuscinetti di registro per porte automatiche;
- 18.11.6. **nel vano** morsettiere, camme, interruttori di fine corsa, impulsori e contatti di livellamento con relativo staffaggio, invertitori di fine-corsa, lampade d'illuminazione.
- 18.12. IMPIANTISTICA GENERALE**
- 18.12.1. **tutte le singole parti dell'impianto e dei dispositivi di comando quali:** componenti paracadute di sicurezza, componenti limitatore di velocità, componenti elettrici nel vano di corsa e nel locale macchine, sostituzione integrale olio argano, accorciamento funi, catene di compensazione, e in genere tutti i singoli componenti dei gruppi di sollevamento, componenti sui quadri di manovra, componenti per operatori e sospensioni porte automatiche di piano e di cabina, dispositivi di richiusura automatica, serrature e controserrature, meccanismi di blocco, pattini retrattili, cellule fotoelettriche;
- 18.12.2. trasporto materiali, carico e scarico di pezzi di ricambio e delle parti da riparare o riparate.
- 18.13. Sono inoltre incluse nel Canone tutte le parti e componenti sostituite negli interventi di manutenzione ordinaria, non presenti nell'elenco sopra riportato ma hanno un prezzo unitario di listino, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, inferiore ai 20,00 (venti) Euro.
- 18.14. Sono escluse dal canone e dunque a carico dell'Amministrazione sui fondi non canone di cui all'Art. 4, i ricambi non rientranti nell'elenco, e nel criterio sopra detto, e le seguenti parti o componenti:
- 18.15. Funi di trazione, Cavi flessibili, Argani, sostituzione e/o rettifiche pulegge di trazione e di rinvio, cuscinetti reggisplinta, dinamo tachimetriche/encoder, riavvolgimenti motori di trazione, cabine, operatori porte, limitatori di velocità, , sostituzione cavi flessibili.

ART. 19 - MODIFICHE, AMMODERNAMENTI

- 19.1. Non sono a carico della Ditta aggiudicataria i lavori di modifica sostanziale o di adeguamento alle nuove leggi delle apparecchiature esistenti, nonché l'installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Normative di pertinenza o da particolari esigenze dell'Amministrazione Appaltante.
- 19.2. L'Appaltatore dovrà effettuare, entro 2 mesi dall'inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto o su richiesta specifica e formale dell'Amministrazione Appaltante, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate e quali interventi di riqualificazione e/o adeguamento normativo sono necessari; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata all'Amministrazione Appaltante entro la scadenza indicata e deve essere corredata di eventuali elaborati tecnici e grafici. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
- 19.3. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Per la predisposizione del preventivo l'Appaltatore dovrà utilizzare i prezzi di Prezziario Regionale Sicilia anno 2013, che saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di gara.
- 19.4. Tale preventivo non ha valore obbligatorio per l'Amministrazione Appaltante, ma solo informativo. L'Amministrazione Appaltante, infatti, per gli eventuali interventi connessi al presente articolo, potrà decidere di avvalersi di altre imprese, senza che l'Appaltatore possa vantare o pretendere alcunché, fermo restando l'obbligo, per lo stesso, riguardante le attività di cui al comma 2 (relazione) e comma 3 (preventivo).

ART. 20 - ADEGUAMENTI NORMATIVI E/O IMPREVISTI

- 20.1. Per gli interventi di adeguamento di impianti segnalati nei verbali di verifica biennale oppure per interventi necessari non previsti o non prevedibili oppure a discrezione dell'Amministrazione Appaltante, è fatto obbligo all'aggiudicatario di predisporre relazione e preventivo di spesa, con le modalità indicate nell'articolo 19 "Modifiche e ammodernamenti", ad ogni richiesta formale da parte dell'Amministrazione Appaltante.
- 20.2. L'Appaltatore dovrà predisporre quanto richiesto entro il termine di 15 giorni dalla data di richiesta formale. Per ogni giorno di ritardo si applicherà la penale come indicata nell'articolo 28 "Sanzioni e Penali" del presente Capitolato.
- 20.3. Per la predisposizione del preventivo l'Appaltatore dovrà utilizzare i prezzi di tariffa in vigore nella Regione Sicilia, alla data di stipula del contratto, che saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di gara.
- 20.4. Qualora tra i prezzi di tariffa, non siano previsti prezzi per i lavori, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le modalità previste dalle norme attuative in materia di lavori pubblici.
- 20.5. L'inizio dell'esecuzione dei lavori sarà formalizzato con apposito verbale sottoscritto dalle parti, dopo aver concordato le modalità ed i tempi di intervento anche in relazione alle necessità di utilizzo degli impianti. Nel verbale, oltre ai dati identificativi dell'impianto oggetto di intervento, si dovrà indicare la data precisa di inizio dei lavori e la data presunta di ultimazione. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata all'Amministrazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, anche fax, dall'appaltatore, il quale dovrà allegare anche eventuali dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti. L'Amministrazione Appaltante potrà richiedere un sopralluogo per verificare l'effettiva esecuzione dei lavori secondo quanto precedentemente concordato in fase di preventivo e se i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. In caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori si applicherà la penale come indicata nell'articolo 28 "Sanzioni e Penali" del presente Capitolato.

ART. 21 - DOCUMENTAZIONE

- 21.1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso il Settore Amministrazione della Stazione Appaltante; una copia delle parti da conservare presso gli impianti ai sensi del D.P.R. 162/99 è alloggiata nel locale macchine degli impianti.
- 21.2. È a carico dell'Appaltatore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella da tenere a cura dell'Amministrazione Appaltante. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, l'Appaltatore segnalerà all'Amministrazione Appaltante eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.
- 21.3. È inoltre a carico dell'Appaltatore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. Il libretto verrà conservato presso il Settore Amministrazione della Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione degli impianti. Sarà cura dell'Appaltatore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti, unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all'articolo 15 "Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".
- 21.4. L'Appaltatore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto normativamente, l'Appaltatore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica.
- 21.5. Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico dell'Appaltatore stesso e si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di contratto.

ART. 22 - PAGAMENTI

- 24.22) I pagamenti riguardanti il servizio di manutenzione e gestione degli impianti verranno effettuati come canone trimestrale posticipato, liquidabile a 60 gg. decorrenti dal ricevimento di un'unica fattura riepilogativa per il periodo di riferimento.
- 24.23) La medesima fattura presentata al termine temporale di ogni trimestre - dovrà altresì contenere un elenco con il dettaglio di ogni impianto (nominativi e caratteristiche identificative) ed il relativo singolo importo parziale.
- 24.24) Nel caso di lavori di adeguamento eseguiti a seguito di presentazione di preventivo ai sensi degli articoli 19 e/o 20, l'aggiudicatario emetterà una singola fattura per ogni intervento concordato. La fattura dovrà essere

emessa dopo la comunicazione di ultimazione dei lavori e/o dopo il sopralluogo richiesto dall'Amministrazione Appaltante. Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità e i termini indicati al comma 1.

- 24.25) Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dall'Amministrazione Appaltante.
- 24.26) La fattura, redatta secondo i canoni previsti dalle norme vigenti, completa dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, con allegata la documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al successivo punto 22.6., deve essere inviata in originale al Comune tramite il sistema nazionale previsto.
- 24.27) Il pagamento delle fatture è subordinato all'attestato di regolare esecuzione del servizio di cui al successivo punto 22.7.e alla dimostrazione della regolarità contributiva ed alla ricorrenza delle condizioni di cui alla L. 136/2010.
- 24.28) Qualora l'Impresa aggiudicataria risulti non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi e relativi accessori, il Comune opererà la ritenuta di cui al punto 25.9..
- 24.29) Sull'importo del corrispettivo spettante all'Impresa aggiudicataria sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al Comune a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 24.30) L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Impresa aggiudicataria, e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere tempestivamente notificate al Comune a mezzo raccomandata o PEC, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. In difetto di tale notificazione, il Comune si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge

ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI

- 23.1. Non è prevista revisione dei prezzi.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

- 24.1) Con l'assunzione del contratto l'appaltatore si impegna ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella legge 136 del 13/08/2010, ed ACCETTA le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto con efficacia a partire dal momento di avvio del contratto:

- *il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.*
- *L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'opposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.*
- *Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA, (art. 3 comma 8 L.136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.*
- *A tal fine il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.*
- *La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.*
- *Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP) o "il codice identificativo gara (CIG)*
- *Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.*
- *Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:*
- *Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.*
- *Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui l'art. 3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura -ufficio territoriale del governo.*

ART. 25 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- 25.1. L'impresa è tenuta:
- 25.1.1. all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- 25.1.2. all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali;
- 25.1.3. all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- 25.1.4. all'applicazione integrale di tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli attuali accordi locali integrativi.
- 25.2. L'Appaltatore è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente punto anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente Capitolato.
- 25.3. L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno alle persone o alle cose, sia in linea civile che penale, per fatto od omissione imputabile ad essa od ai suoi dipendenti ed al lavoro eseguito, e ciò durante il periodo contrattuale. L'Amministrazione Appaltante è esonerata completamente da tale responsabilità.
- 25.4. Nel corso del periodo di manutenzione l'Appaltatore ha l'onere di adottare tutti i provvedimenti previsti dalle Norme vigenti e future per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 25.5. La presenza di personale dell'Appaltante, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona riuscita delle opere e la loro rispondenza alle clausole contrattuali, da quelli incumbenti in forza delle leggi, regolamenti e Norme in vigore.
- 25.6. L'Appaltatore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in conformità alle ordinazioni dell'Amministrazione Appaltante. Pertanto, dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Ove si verificassero dei danni a cose o persone, quando l'Impresa avesse trascurato le prescrizioni necessarie, essa sarà tenuta responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e sarà tenuta al risarcimento dei danni.
- 25.7. L'Appaltatore dovrà a tal fine stipulare polizza assicurativa, per la responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi:
€ 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni e di € 500.000,00 per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone.
Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono compresi i dipendenti dell'Amministrazione Appaltante.
Tale polizza dovrà avere durata assicurativa pari alla durata del contratto d'appalto.
- 25.8. L'Appaltatore inoltre dovrà osservare le seguenti norme:
- 25.8.1. poiché in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione Appaltante si è basata, riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe sindacali di categorie, l'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data dell'offerta, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 25.8.2. L'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ed altre Imprese per la fornitura di materiali.
- 25.9. In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli accertata dall'Amministrazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e anche se del caso dell'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sulle fatture di pagamento destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato, sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. L'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 26 - SUBAPPALTO

- 26.1. L'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 50/2016.
- 26.2. I concorrenti dovranno indicare, a pena di non ammissibilità del subappalto, le parti del servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- 26.3. In ogni caso l'indicazione che la ditta intende avvalersi del subappalto lascia impregiudicata la completa responsabilità della ditta aggiudicataria per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni e le negligenze da parte dei subappaltatori, restando responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante, per l'esatta esecuzione del contratto.
- 26.4. Si precisa che l'Amministrazione Appaltante non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo delle parti del servizio da essi eseguito.
- 26.5. Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovrà comunque avere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.
- 26.6. Il referente per la manutenzione di cui al precedente articolo 6 "Referente e personale dell'Appaltatore", deve comunque essere persona dipendente della Ditta appaltatrice e non di qualsivoglia subappaltatore.
- 26.7. I subappaltatori dovranno essere in regola con tutte le normative previste e in particolare in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 27 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 27.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse risultanti dall'appalto ed a esso conseguenti.

ART. 28 - SANZIONI E PENALI

- 28.1. In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, l'Amministrazione Appaltante procederà all'applicazione di una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l'intervento, stabilito al punto 12.5.1. presente capitolato e di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni sessanta minuti di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l'intervento, stabilito al punto 12.5.2. del presente capitolato.
- 28.2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui al punto 11.2.3.3. del presente Capitolato, l'Organismo verificatore emetta un verbale con divieto all'uso dell'impianto per cause imputabili all'Appaltatore, verrà applicata all'Appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Nel caso in cui nel verbale siano presenti prescrizioni già riscontrate nei precedenti verbali, si applicherà una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto.
- 28.3. Nel caso di fermo impianto l'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato all'articolo 17. In caso contrario verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di fermo impianto non comunicato; la stessa penalità verrà applicata anche in caso di ritardi nell'inizio dei lavori di riparazione oltre il terzo giorno dalla comunicazione di fermo, e in caso di ritardo nell'ultimazione degli stessi rispetto a quanto preventivato.
- 28.4. Nel caso di ritardi nella predisposizione dei preventivi o nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 20 "Adeguamenti normativi e/o imprevisi" verrà applicata una sanzione consistente in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
- 28.5. Nel caso in cui venisse riscontrata una modifica sostanziale all'impianto senza che fosse formalmente autorizzata dall'Amministrazione Appaltante, verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni impianto e la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
- 28.6. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscano la messa in funzione dell'impianto, come indicato nell'art. 18 "Materiali e forniture" del presente Capitolato.
- 28.7. L'Amministrazione appaltante potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal canone di manutenzione, sia trattenendo la cauzione definitiva contrattuale.

ART. 29 - CONTESTAZIONI E RISERVE

- 29.1. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante nell'applicazione del contratto, non darà mai diritto all'Appaltatore di sospendere o ritardare la manutenzione né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione della stessa.
- 29.2. Le riserve dell'Appaltatore dovranno essere inviate per iscritto all'Amministrazione Appaltante durante il periodo di manutenzione.

- 29.3. L'Appaltatore non dovrà mai ricusare d'apportare la propria firma alle contestazioni che l'Amministrazione Appaltante ritenesse opportuno fare, avendo la facoltà di aggiungervi le osservazioni che ritiene utili al fine di salvaguardare il proprio interesse.

ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 30.1. Qualora il Comune rilevi un inadempimento grave dell'Impresa aggiudicataria rispetto alle proprie obbligazioni, potrà chiedere la risoluzione del contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio.
- 30.2. L'Impresa aggiudicataria, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato d'onere ed in tutti gli altri documenti, che ne formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali il servizio deve essere espletato, nonché gli oneri connessi e la necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.
- 30.3. L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualunque momento qualora particolari situazioni lo impongano, e cioè dopo tre segnalazioni comunicate per iscritto, rimaste inevase, nei seguenti casi:
- 30.3.1. di accertata negligenza;
 - 30.3.2. di inadeguatezza di mezzi o disorganizzazione da parte dell'Appaltatore;
 - 30.3.3. di esecuzione di opere non a regola d'arte;
 - 30.3.4. di mancata esecuzione con la necessaria puntualità e cura della manutenzione, delle riparazioni e delle sostituzioni occorrenti;
 - 30.3.5. qualora l'Appaltatore abbia accumulato una penalità superiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 30.4. In questi casi l'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida, la continuazione della manutenzione ad altro appaltatore.
- 30.5. L'Amministrazione Appaltante darà a questi comunicazione del nuovo contratto mediante raccomandata A.R. nella quale quantificherà altresì, per singole voci, la parte di manutenzione già eseguita e specificherà inoltre le date di inizio della manutenzione da parte dei nuovi appaltatori.
- 30.6. L'Amministrazione Appaltante avrà pure il diritto di risolvere il contratto anche nel caso che l'Appaltatore si rendesse colpevole di atti di grave negligenza, frode ed inoltre se fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extra giudiziale.
- 30.7. Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati all'Appaltatore, il quale risponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare all'Amministrazione Appaltante dalla stipulazione o dalla esecuzione diretta della manutenzione e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per spese sostenute o per mancato guadagno.

ART. 31 - ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 31.1. Il servizio è soggetto ad accertamento di regolare esecuzione, ad opera dei funzionari all'uopo incaricati, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.
- 31.2. Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 28 nonché alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 30.

ART. 32 - ONERI FISCALI

- 32.1. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto - ivi comprese le spese di copia, stampa e bollo - e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti.

ART. 33 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 33.1. L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.lvo. 50/2016

ART. 34 - OBBLIGATORietà DELLA PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 34.1. È fatto obbligo alle ditte partecipanti di prendere visione degli apparati oggetto dell'appalto, mediante apposito sopralluogo presso gli impianti. La relativa attestazione verrà rilasciata dall'Ufficio preposto del Settore Amministrazione.

ART. 35 - SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008

- 35.1. L'appaltatore ha l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

- 36.1.** Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Patti, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 37 - RINVIO NORMATIVO

- 37.1.** Per tutto quanto espressamente non previsto nel presente capitolato, il servizio sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e dalla specifica normativa di settore.

SCHEMA ECONOMICO

<u>RIEPILOGO COSTI ANNUALI</u>			
TOTALE COSTI A ANNUI			6.729,80
ONERI DI SICUREZZA	2,50%		168,25
			1.480,56
		IVA 22 %	1.480,56
TOTALE COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO ANNUI			8.210,36

INCIDENZA ECONOMICA PER ANNO	ANNO 2021 PER MESI	10,0	6.841,96
	ANNO 2022 PER MESI	12,0	8.210,36
	sommano per 22 mesi COMPRESO IVA		

INCIDENZA ECONOMICA PER MESE FISSA PREVISTA (iva esclusa)	560,82
--	--------

SCHEMA ECONOMICO PER LA GARA		
SERVIZIO DA APPALTARE PER 22 MESI	€	12.337,97
PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - 2,50 %	€	308,45
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	12.029,52